

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede in Roma presso il Ministero della Giustizia, presenti:

Avv. Patrizia Corona	Presidente f.f.
Avv. Enrico Angelini	Segretario f.f.
Avv. Ettore Atzori	Componente
Avv. Paola Carello	Componente
Avv. Aniello Cosimato	Componente
Avv. Biancamaria D'Agostino	Componente
Avv. Paolo Feliziani	Componente
Avv. Antonio Gagliano	Componente
Avv. Daniela Giraudo	Componente
Avv. Francesca Palma	Componente
Avv. Alessandro Patelli	Componente
Avv. Demetrio Rivellino	Componente
Avv. Carolina Rita Scarano	Componente
Avv. Giovanni Stefani	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso (167/25) presentato dall'avv. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] Codice fiscale [OMISSIS] PEC [OMISSIS] rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS], PEC [OMISSIS] e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in calce al ricorso

sul ricorso presentato dall'avv. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] Codice fiscale [OMISSIS] PEC [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] PEC [OMISSIS]. e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale in calce al ricorso

avverso

la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Firenze prot. 895 del giorno 18.10.2024, depositata il 4.3.2025 e notificata il giorno 11.3.2025, che ha ritenuto la responsabilità dell'avv. [OMISSIS] e dell'avv.

[OMISSIS], applicando al primo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi e l'avvertimento al secondo.

Presente il ricorrente avv. [OMISSIS], assente il ricorrente avv. [OMISSIS], regolarmente citato.

Presenti il difensore dell'avv. [OMISSIS] avv. [OMISSIS], presente il difensore dell'avv. [OMISSIS] avv. [OMISSIS].

Assente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, regolarmente citato.

Preliminarmente la Presidente dispone procedersi alla riunione del procedimento n.168/25 a quello recante il n.167/25 poiché entrambi relativi all'impugnazione della stessa decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze dep. il 4.3.2025 innanzi indicata.

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

Intesi entrambi i difensori si sono riportati ai rispettivi ricorsi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi articolate.

Inteso il ricorrente [OMISSIS] che ha reso dichiarazioni a sostegno del proprio ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I ricorrenti impugnano l'epigrafata decisione del CDD di Firenze che li ha sanzionati in quanto ritenuti responsabili delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

- L'avv. [OMISSIS]

c) Violazione dell'art. 29, comma 4, c.d.f. per aver preteso dall'Avv. [OMISSIS] compensi di attività giudiziale, in misura manifestamente sproporzionata, per prestazioni mai da [OMISSIS] medesimo a lui richieste;

d) Violazione dell'art. 19 c.d.f. per avere, sia in occasione del trasloco dell'Avv. [OMISSIS] dallo studio di [OMISSIS], sia in occasione della redazione di esposti e difese dinanzi al Consiglio di Disciplina, tenuto comportamenti ed usato espressioni e modi malevoli, iattanti, spregiativi e denigratori, oltretutto attributivi falsamente di illeciti, con inosservanza della correttezza e della lealtà da mantenere sempre nei confronti dei colleghi.

In [OMISSIS], Lucca e altrove, dal giugno 2019 in poi".

- L'avv. [OMISSIS]

b): Violazione dell'art. 11, comma 4, c.d.f. per aver receduto il 25.6.2019 dall'incarico conferito dalla non abbiente [OMISSIS] senza giustificati motivi.

In [OMISSIS], Lucca e altrove, dal giugno 2019 in poi."

Il procedimento disciplinare origina da tre diversi esposti.

Il primo (segnalazione n. 358/19) è presentato dall'avv. [OMISSIS] in data 3.07.2019 all'Ordine di Lucca nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] per segnalare presunte violazioni

disciplinari relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso alla Sig.ra [OMISSIS], cliente dell'Avv. [OMISSIS], ma assistita in giudizio dall'Avv. [OMISSIS].

Il secondo (segnalazione n. 502/19) è presentato all'Ordine di Lucca dall'Avv. [OMISSIS] in data 27.11.2019 nei confronti dell'Avv. [OMISSIS], per lamentare una serie di condotte in contrasto con i principi deontologici, quali false rappresentazioni di fatti nell'esposto dell'avv. [OMISSIS] del luglio 2019, mancato pagamento del compenso dovuto per attività professionali rese in suo favore, pesanti avances nei confronti di alcune donne, danneggiamento dei locali in [OMISSIS] condotti in locazione come studio professionale.

Il terzo esposto (segnalazione n. 115/20) è presentato in data 27.02.2020 all'Ordine di Lucca dall'Avv. [OMISSIS] contro il collega [OMISSIS] per contestare quanto riportato nel precedente esposto disciplinare del collega e segnalare nell'atto espressioni denigratorie e fatti ritenuti non veritieri.

Gli esposti e gli allegati sono stati trasmessi dal COA al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto di Firenze (per brevità CDD) che, aperti i procedimenti, ha provveduto alla loro riunione, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva derivante dalle reciprocità degli esposti disciplinari; il CDD ha poi approvato più capi di incolpazione nei confronti sia dell'avv. [OMISSIS] che dell'avv. [OMISSIS].

All'esito del procedimento, caratterizzato da una ricca produzione documentale da parte dei due colleghi e da plurime escussioni testimoniali in sede dibattimentale, il CDD ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare degli iscritti in relazione solo ad alcuni dei capi di incolpazione loro contestati.

In particolare, all'avv. [OMISSIS] è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di due mesi dopo che dei quattro capi di incolpazione originariamente contestati è stata accertata la sussistenza di responsabilità disciplinare per i due capi sopra riportati.

Secondo il CDD dagli atti del procedimento è risultato appurato che i due avvocati collaboravano da tempo gratuitamente in ordine a varie pratiche; che per la vicenda della cliente [OMISSIS] non era intervenuto alcun mutamento di questa prassi e che il compenso richiesto dall'avv. [OMISSIS] per l'attività professionale prestata nel giudizio in cui la [OMISSIS] era rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] con ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era manifestamente sproporzionato e difforme rispetto all'attività che si dichiarava essere stata svolta; pertanto la richiesta di pagamento di euro 18.558,33 costituiva una condotta deontologicamente grave e rilevante anche perché coltivata dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca nel tentativo di conciliazione e poi reiterata in sede disciplinare.

Il CDD ha ritenuto anche fondate le contestazioni di cui al capo d) di incolpazione, poiché scorretta la rappresentazione di condotte e fatti indicati nell'esposto nei confronti dell'avv. [OMISSIS] da ritenersi non veritieri, quali il mancato pagamento dei compensi di oltre euro 18.000,00 per l'attività svolta per la pratica [OMISSIS], le avances verso due donne, i comportamenti tenuti in occasione del trasloco dallo studio comune nel giugno 2019, le contestazioni sollevate sulle condizioni dei locali condotti in locazione.

Nei confronti dell'avv. [OMISSIS], il CDD all'esito del dibattimento ha ritenuto insussistenti i fatti contestati ai capi a) e c), invece fondata la contestazione di cui al seguente capo b): per aver receduto dall'incarico conferito dalla non abbiente [OMISSIS] senza giustificati motivi. In merito alla rinuncia al mandato del 25.06.2019 conferito dalla sig.ra [OMISSIS], il CDD ha ritenuto integrata la violazione deontologica, poiché la rinuncia, formalizzata con le comunicazioni del 18.06.2019 e del 1.07.2019, era priva di motivazione, dunque non giustificata secondo quanto imposto in ipotesi di difesa prestata a spese dello Stato. Le difficoltà richiamate dall'Avv. [OMISSIS], dovute all'ingerenza dell'avv. [OMISSIS], non sono state considerate dal CDD idonee a legittimare il recesso, essendo prioritaria la tutela del diritto di difesa del soggetto non abbiente. Tuttavia, tali circostanze soggettive sono state valutate ai fini della quantificazione della sanzione determinata nell'avvertimento.

La decisione del CDD è stata tempestivamente impugnata da entrambi i sanzionati.

L'Avv. [OMISSIS] ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con contestuale dichiarazione di non aver luogo a procedere nei suoi confronti; ha quindi insistito nelle richieste istruttorie come articolate; nell'ipotesi impugnata di conferma dell'accertamento di responsabilità disciplinare ha chiesto la rimodulazione della sanzione nella misura dell'avvertimento.

Nel primo motivo di impugnazione relativo al capo c) di incolpazione, si deduce che la ricostruzione del CDD risulterebbe contraddittoria, in quanto l'organo giudicante, pur escludendo la responsabilità dell'avv. [OMISSIS] per le violazioni di cui ai punti a) e b) del capo di incolpazione, ha tuttavia ritenuto che l'Avv. [OMISSIS] abbia preteso compensi sproporzionati per prestazioni mai richieste dall'avv. [OMISSIS], difensore della sig.ra [OMISSIS] in regime di gratuito patrocinio.

A parere dell'Avv. [OMISSIS], i due scenari sarebbero incompatibili tra loro, perciò delle due l'una: o le prestazioni non erano state concordate tra legali e, dunque, nessun riconoscimento economico era dovuto, o le richieste di compenso erano sproporzionate, il che presupporrebbe un accordo sulle prestazioni espletate dal ricorrente.

In ogni caso, per l'avv. [OMISSIS] il CDD non ha verificato in maniera rigorosa la sussistenza dell'addebito e, conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto al compenso ritenuto sproporzionato, il ricorrente

deduce di averlo determinato sulla scorta dei valori medi tariffari, come d'altronde fatto anche dall'avv. [OMISSIS] nell'istanza di liquidazione in Tribunale; precisa di non aver peraltro dato corso alla richiesta di corresponsione del compenso e di avere tentato la conciliazione, condotta che il CDD non avrebbe valutato positivamente.

Nel secondo motivo di impugnazione, relativo al capo d) dell'incolpazione, si lamenta la genericità della contestazione di condotte ed espressioni dispregiative e denigratorie nei confronti del collega [OMISSIS] in violazione dell'art. 19 c.d.f., dal momento che il CDD non ha indicato le condotte e le espressioni oggetto di censura, costringendo il ricorrente a dover indagare tutti i propri comportamenti alla ricerca di condotte riconducibili alla violazione disciplinare rilevata. Il ricorrente evidenzia, poi, che oggetto di censura è stato anche il suo contegno nel corso del procedimento disciplinare, senza considerare che il diritto di difesa, esercitato nei limiti di continenza, forma espressiva e attinenza all'oggetto del procedimento, non può essere suscettibile di contestazioni.

Per il ricorrente, il Giudice della deontologia ha affermato la gravità della sua condotta ritenendo infondate le vicende narrate nell'esposto presentato nei confronti dell'avv. [OMISSIS], non avendo compreso la necessità di provare con documenti e con testi la verità fattuale di quanto oggetto dell'esposto e ritenendo non rilevanti le gravi condotte tenute dal collega (relative alle avances verso due signore, al trasloco dallo studio comune, alle condizioni in cui l'immobile sarebbe stato lasciato).

Nella terza censura è contestata la sanzione ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta contestata e che il CDD avrebbe dovuto mitigare in ragione dell'assenza di precedenti a carico del ricorrente, della mancanza di pregiudizio per il collega e dell'insussistenza di una compromissione dell'immagine della categoria.

Da ultimo nel ricorso l'avv. [OMISSIS] insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie già rassegnate nelle note difensive del 30.09.2024 al paragrafo F), nel caso in cui le dichiarazioni già in atti non si ritenessero validamente acquisite senza conferma testimoniale.

Nel proprio ricorso l'avv. [OMISSIS] chiede la riforma della decisione, insistendo per il non luogo a provvedere e, in subordine, per l'applicazione del richiamo verbale. Articola due motivi: nel primo contesta la sussistenza della violazione ex art. 11, co. 4, c.d.f., deducendo che la rinuncia al mandato era stata determinata non da ragioni legate alla condizione economica della cliente, ma dal venir meno del rapporto fiduciario con la stessa e dall'insostenibile conflittualità con il collega [OMISSIS].

La rinuncia era da ritenersi dovuta a "giusta causa", dal momento che il canone deontologico non imporrebbe di motivare formalmente la rinuncia, ma solo che essa abbia una giustificazione; che le lettere di rinuncia spiegavano chiaramente che il recesso derivava

dall'ingerenza dell'avv. [OMISSIS]; che il diritto di difesa della cliente non risulterebbe stato compromesso dalla propria rinuncia, visto che ella sarebbe riuscita subito a nominare un altro difensore; che non vi sarebbe alcuna norma che renda impossibile la rinuncia quando venga meno il rapporto fiduciario.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta la determinazione della sanzione irrogata e deduce che, anche qualora la rinuncia al mandato possa avere rilievo deontologico, il fatto contestato andrebbe considerato lieve e scusabile, poiché la rinuncia sarebbe comunque stata svolta nelle forme corrette e non avrebbe avuto ricadute rilevanti sul diritto di difesa della cliente. Conclude chiedendo la riforma della decisione, insistendo per il non luogo a provvedere e, in subordine, per l'applicazione del richiamo verbale

DIRITTO

a) Ricorso n. 167/25 dell'avv. [OMISSIS]

Esaminando il ricorso dell'avv. [OMISSIS], a cui è assegnato un numero di ruolo meno recente, si rileva che nella prima censura, relativa al capo c) dell'incolpazione, il ricorrente contesta il convincimento del CDD, eccependo il travisamento di fatti e l'erronea valutazione degli elementi di prova.

Deduce anche la contraddittorietà della ricostruzione del CDD che, pur avendo escluso il ricorrente da responsabilità rispetto alle contestazioni di aver prestato la propria attività in favore della sig.ra [OMISSIS], affinché la stessa potesse fruire del patrocinio a spese dello Stato nonostante il suo reddito non lo consentisse e di aver richiesto compensi o rimborsi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, avanzando le proprie richieste nei confronti dell'avv. [OMISSIS], aveva tuttavia ritenuto che l'avv. [OMISSIS] avesse preteso compensi per prestazioni mai richieste dal collega, difensore della sig.ra [OMISSIS], considerando sproporzionate le stesse rivendicazioni economiche.

Il motivo non può essere condiviso, per le ragioni che seguono, parzialmente integrative di quelle esposte nella decisione impugnata, in virtù del potere riconosciuto al Consiglio Nazionale di completare, integrare e approfondire la motivazione.

E' pacificamente ammesso da esponente e segnalato che la Sig.ra [OMISSIS] fu indirizzata dall'avv. [OMISSIS], "difensore di famiglia", al collega [OMISSIS] per essere rappresentata e difesa in un giudizio civile usufruendo del patrocinio a spese dello Stato, non essendo il primo iscritto nel relativo elenco; che, pur in presenza di un mandato conferito esclusivamente all'avv. [OMISSIS], il collega [OMISSIS] seguì la vicenda, collaborando con il collega e prestando ausilio alla difesa della cliente con più attività.

La documentazione agli atti, prodotta da esponente e segnalato soprattutto nella fase innanzi il CDD, evidenzia una costante presenza dell'incolpato pur se non costituito in giudizio, attraverso attività di supporto nell'espletamento del mandato affidato al collega,

quali informazioni alla Sig.ra [OMISSIS] in più incontri, confronti con l'avv. [OMISSIS] ed i suoi collaboratori, predisposizione e scambio di atti giudiziari, sostituzioni in udienza (cfr. ad es., comunicazioni mail del 1.7.2017, 19.9.2017, 18.10.2017, 1.12.2017, 28.12.2017, 30.1.2018, 23.2.2018, 28.2.2018).

In sede di udienza dibattimentale del 18.12.2024 lo stesso avv. [OMISSIS] dichiara: " Il rapporto con la [OMISSIS] era filtrato dall'avv. [OMISSIS], chiedevo a lui di parlare con la cliente..... Non ho mai avuto il numero di telefono della [OMISSIS] né ho mai ricevuto telefonate dalla stessa".

Secondo il CDD, essendo emerso che i due colleghi - operanti nello stesso studio di [OMISSIS] - avevano collaborato in più occasioni in modo gratuito tra loro in base alle rispettive competenze con una sorta di circolarità delle pratiche nello studio, ha ritenuto di poter affermare che nella vicenda della cliente [OMISSIS] non fosse intervenuto alcun mutamento di questa prassi e che il compenso richiesto dall'avv. [OMISSIS] per la collaborazione con il collega fosse non dovuto, anche in conseguenza del mancato deposito di una sola parcella tra colleghi in relazione alle diverse vicende circolari o seguite congiuntamente.

Il Collegio dissente sul punto.

Secondo l'art.13, co.1, della legge n.247/12 la prestazione dell'avvocato può anche essere gratuita, ma la previsione non scalfisce il principio, costantemente ribadito in sede di legittimità, che nel nostro ordinamento la prestazione d'opera intellettuale, in quanto *species* dei rapporti di lavoro autonomo, sia oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza della sua causa di scambio (art. 1709 c.c.).

La non essenzialità di questa onerosità implica soltanto l'ammissibilità di una declinazione anche gratuita del contratto (esplicitamente prevista nella legge professionale del 2012), senza che ciò vada ad incidere sul riparto probatorio imponendo al professionista un onere ulteriore: pertanto, per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. Sez. 2, n. 29617 del 18/11/2024; Cass. Sez. 2, n. 23893 del 23/11/2016; Sez. 6 - 2, n. 2769 del 06/02/2014). La centralità della presunzione di onerosità della prestazione professionale dell'avvocato è riconosciuta anche quando l'attività viene svolta a favore di un collega (Cass. Sez. 2, n. 29617 del 18/11/2024).

In applicazione di tali principi, distaccandosi dalla decisione del CDD, il Collegio ritiene che l'incontestata attività professionale resa dall'avv. [OMISSIS] debba essere intesa come rientrante in un contratto a titolo oneroso, in mancanza di prova contraria; difetta, infatti,

alcun accordo esplicito tra i due colleghi sulla gratuità delle prestazioni rese in favore dell'avv. [OMISSIS] ed accettate da questi senza alcun rifiuto, contestazione, rimostranza per quasi due anni. Nè la gratuità può ritenersi provata dalle relazioni professionali tra le parti.

Dalla documentazione prodotta si evince che negli anni sono intercorsi rapporti di consultazione e confronto, di formale co-difesa, di mere sostituzioni di udienza, di difesa personale del collega, per i quali può anche ritenersi possibile la ricorrenza di uno "scambio di cortesie"; gli stessi, tuttavia, non presentano le caratteristiche rinvenibili nella persistente ed articolata attività professionale prestata in relazione al procedimento civile della Sig.ra [OMISSIS] riguardante una vicenda che lo stesso [OMISSIS] definisce "di natura complessa".

Restando escluso il carattere gratuito dell'attività professionale svolta in favore dell'avv. [OMISSIS] è da valutare la proporzionalità del compenso all'attività svolta secondo quanto stabilito nell'art. 29, co.4, c.d.f..

Per il CDD l'importo complessivo di euro 18.558,33, richiesto per l'attività professionale prestata in favore del collega difensore di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va ritenuto manifestamente sproporzionato e difforme rispetto all'attività che si dichiarava essere stata svolta; pertanto il comportamento dell'iscritto costituisce una condotta deontologicamente grave e rilevante.

Come insegna la giurisprudenza del CNF, il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 9 c.d.f.); b) conformità del compenso liberamente pattuito *inter partes* a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'attività professionale svolta o da svolgere (art. 29, 4 co., in relazione all'art. 25, 1 co., c.d.f.).

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante; anche quando l'attività è prestata in favore di un altro avvocato la pretesa di un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività svolta concretizza un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità.

Nel caso di specie, il Consiglio ritiene che tali canoni non siano stati rispettati e concorda con le ragioni esposte nella pronuncia impugnata.

Come rilevato dal CDD, l'avv. [OMISSIS] nel quantificare la propria pretesa, pur in presenza di un'attività di consulenza che non ha comportato lo svolgimento di tutte le molteplici incombenze imposte dalla difesa in giudizio e neppure l'assunzione di alcuna delle

responsabilità connesse all'accettazione del mandato, ha applicato i parametri medi previsti per le fasi giudiziali alla stregua di un difensore costituito, peraltro senza indicare le singole incombenze evase o considerare quanto invece svolto dal difensore munito di mandato.

E' pacificamente ammesso dai due professionisti che fu proprio l'avv. [OMISSIS] a dirottare la Sig.ra [OMISSIS], già sua assistita in altre vicende, al collega [OMISSIS] affinché potesse beneficiare dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato per l'iscrizione di quest'ultimo nell'elenco dei difensori; non può porsi in dubbio che l'avv. [OMISSIS], per la propria formazione giuridica, ignorasse la circostanza che al difensore della parte ammessa al benefico va liquidato dal giudice ex art. 130 del Testo Unico in materia di spese di giustizia un compenso pari al 50% dei parametri medi di cui al D.M. n.55/14.

Nonostante ciò, l'avv. [OMISSIS], dopo che per altre ragioni si era compromesso il rapporto personale con il collega, ha rimesso una richiesta di pagamento rapportata ai parametri medi senza considerare che l'avv. [OMISSIS] operava in presenza di un patrocinio a spese dello Stato, istituto che nella sua applicazione pratica comporta vantaggi per la parte non abbiente e svantaggi, nella forma della riduzione degli onorari, al difensore anche nelle ipotesi di non soccombenza nel giudizio del proprio assistito.

Ritiene il Collegio che, per il descritto contesto non proprio limpido, per la genesi dell'incarico e per i rapporti tra i due colleghi, la richiesta di un compenso di euro 18.558,33 vada considerata lesiva dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 9 c.d.f., quindi manifestamente sproporzionata non soltanto perché pari a quasi il doppio di quanto liquidabile al difensore costituito nel patrocinio dei non abbienti.

Il giudizio di manifesta sproporzionalità, infatti, non si fonda solo su un rapporto numerico, ma è legato anche all'importanza dell'opera (art. 2233 c.c., art. 1 D.M. 55/14); nella vicenda in esame, sulla valutazione della manifesta sproporzione incide anche la circostanza non da poco che il ricorrente [OMISSIS] ha del tutto ommesso di considerare che le proprie attività erano state rese ad un collega da lui stesso determinato a percepire un compenso dimezzato per la difesa con il patrocinio dei non abbienti, istituto di cui l'avv. [OMISSIS] non poteva prescindere anche per i peculiari connotati pubblicitari. Una diversa valutazione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati che hanno agito nell'ambito di una stessa vicenda litigiosa e per la sostanziale tutela della stessa parte, dei quali solo uno subirebbe la riduzione della metà dei compensi mentre l'altro si vedrebbe riconosciuto un compenso pieno, nonostante attività non complete né esaustive e soprattutto scevre di assunzione di alcuna responsabilità professionale verso la parte.

Restano non convincenti le ragioni esposte dalla difesa per contestare la sproporzione, dal momento che la circostanza che l'avv. [OMISSIS] avesse presentato una richiesta di liquidazione sulla scorta dei valori medi è irrilevante, dal momento che essa era sottoposta

alla liquidazione del Tribunale ed all'applicazione della riduzione del 50%; parimenti irrilevante la circostanza di non aver dato corso alla pretesa economica nei confronti dell'avv. [OMISSIS], considerate l'assenza di alcuna rinuncia al diritto e la durata decennale della sua prescrizione.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che la valutazione del CDD di illiceità deontologica della condotta contestata al primo capo di incolpazione sia corretta e vada confermata, a fronte della violazione dei doveri di lealtà e correttezza il cui valore è riconosciuto non solo nel nostro ordinamento ma anche in ambito europeo, dove la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo adottata dal CCDE esplicitamente prevede al Principio (f) l'importanza della correttezza dei compensi richiesti dall'avvocato, che *devono essere illustrati compiutamente al cliente e devono essere corretti, ragionevoli e conformi alle disposizioni della legge e delle norme professionali a cui l'avvocato è soggetto.*

Con il secondo motivo il ricorrente [OMISSIS] lamenta la mancanza di chiarezza e precisione del capo di incolpazione sub d) che non rispetterebbe il principio della enunciazione circostanziata degli addebiti.

Il motivo è fondato.

Gli artt. 59 L. 247/12 e 21 Reg. CNF n. 2/14 richiedono che nell'atto di citazione a giudizio dell'incolpato sia riportata *“l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti”*.

La contestazione contenuta nel capo d'incolpazione sub d) appare invece estremamente generica e non circostanziata, recitando testualmente: “violazione dell'articolo 19 c.d.f. per avere sia in occasione del trasloco dell'avvocato [OMISSIS] dallo studio di [OMISSIS] sia in occasione della redazione di esposti e difese dinanzi al consiglio di disciplina tenuto comportamenti ed usato espressioni e modi malevoli, iattanti, spregiativi e denigratori, oltretutto attributivi falsamente ed illeciti, con inosservanza della correttezza e della lealtà da mantenere sempre nei confronti dei colleghi. In [OMISSIS], Lucca e altrove dal giugno 2019 in poi.”

Per chiara e costante giurisprudenza domestica, l'addebito disciplinare può ritenersi nullo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettura dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

La vaghezza del capo di incolpazione sub d), che riporta solo sinteticamente una pluralità di condotte differenti anche per luoghi, tempi e ambiti di commissione, non ha consentito all'iscritto di difendersi in modo circostanziato, completo ed efficace, fornendo a sua difesa elementi idonei da un lato a contestare l'offensività dei comportamenti e dall'altro ad addurre argomenti che ne legittimano a fini difensivi il ricorso.

Difetta, infatti, l'indicazione chiara e precisa delle condotte contestate poste a base della pronuncia di responsabilità, nonostante la loro varietà, molteplicità e gravità e malgrado la circostanza che alcune di esse fossero tenute in sede di esercizio del diritto di difesa; una grave carenza che ha imposto all'incolpato di andare ad indagare tutti i propri comportamenti alla ricerca di condotte riconducibili alla violazione disciplinare rilevata ed alla quale il CDD ha cercato invero di rimediare con la decisione, articolando in modo circostanziato i comportamenti e distinguendoli in sette diversi gruppi prima di poterne ritenere l'offensività. Nel caso in esame un'enunciazione chiara e precisa si rendeva tanto più necessaria in quanto la valutazione della potenziale offensività delle condotte e delle espressioni usate andava compiuta nel contesto generale dei molteplici rapporti intercorsi tra due colleghi operanti nello stesso studio, degli esposti reciproci, dei corposi argomenti difensivi svolti sin dalla prima fase del procedimento, della distinta collocazione dei fatti per luogo, tempo e contesto di realizzazione, al fine di stabilire se l'intento di ciascun comportamento fosse stato solo quello di difendersi e replicare alle accuse altrui o al contrario di offendere la reputazione del collega.

Mancando l'indicazione circostanziata degli addebiti sin dal momento della "cristallizzazione" della contestazione disciplinare, va accolto il motivo di ricorso di nullità dell'addebito, dal momento che all'incolpato deve essere consentito di potersi difendere in modo efficace attraverso difese anch'esse chiare e precise, nonché accurate e mirate, potenzialmente idonee a concludere il procedimento prima della fase dibattimentale nel rispetto dei principi di buona amministrazione e ragionevole durata del procedimento.

Nella terza censura del ricorrente [OMISSIS] è contestata la sanzione poiché sproporzionata rispetto alla condotta contestata e non mitigata per l'assenza di precedenti a carico del ricorrente, la mancanza di pregiudizio per il collega, l'insussistenza di una compromissione dell'immagine della categoria.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso ha circoscritto la responsabilità disciplinare alla condotta di cui al primo capo di incolpazione, pertanto il Collegio ritiene di dover procedere ad una rideterminazione con diminuzione della sanzione complessivamente applicata dal CDD, tenuto conto dei criteri dettati negli artt. 21 e 22 c.d.f..

La sanzione da applicare in concreto deve essere conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e dei comportamenti contestati; essa deve "*...essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive ed oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione*" (art. 21 III co, c.d.f.), nonché agli altri parametri di cui al successivo IV co..

La condotta dell'incolpato, oltre i doveri fondanti sanciti nell'art. 9 c.d.f., ha violato nello specifico il dovere di cui all'art. 29, co.4, c.d.f., per cui è dettata la sanzione edittale della censura riducibile all'avvertimento. Il Collegio, considerate le indicate circostanze oggettive e soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, la gravità della stessa, il comportamento dell'incolpato successivo al fatto ed in particolare l'ostinazione con cui entrambi i colleghi hanno agito ostacolando ogni possibilità di definizione dei loro contrasti, ritiene che non sussistano le condizioni per applicare all'avv. [OMISSIS] una sanzione diversa da quella edittale della censura.

b) Ricorso n. 168/25 dell'avv. [OMISSIS]

Nel primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza della violazione ex art. 11 co. 4 c.d.f., deducendo che la rinuncia al mandato era stata determinata non da ragioni legate alla condizione economica della cliente, ma dal venir meno del rapporto fiduciario e dalla conflittualità con il collega [OMISSIS]; le lettere di rinuncia avevano chiarito che il recesso derivava dall'ingerenza di [OMISSIS]; inoltre che il diritto di difesa della cliente non era stato compromesso, considerata l'immediata nomina di altro difensore. Sussisterebbe allora "giusta causa".

La doglianza va disattesa. Come correttamente motivato dal CDD il recesso dell'avv. [OMISSIS] va ritenuto ingiustificato, dal momento che le lettere inviate alla cliente non riportano motivazioni idonee a giustificare la fine del rapporto in ipotesi di difesa del cliente non abbiente, nel rispetto dell'art. 11, co.4, c.d.f. che prevede il rifiuto dell'incarico o il recesso dallo stesso solo per "giustificati motivi".

Invero, la presenza di "*giustificati motivi*" non è un requisito generale della rinuncia al mandato: nella norma deontologica che regola la rinuncia all'incarico (art. 32 c.d.f.) l'avvocato può recedere dal rapporto professionale, purché lo faccia con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (cfr. Cass., Sez. II, sentenza n. 7180 del 10 marzo 2023). Può allora sostenersi che, in generale, sussiste un potere di rinuncia che resta libero, ma incanalato da obblighi di lealtà verso l'assistito fino alla sostituzione del difensore o, comunque, fino a quando ciò sia necessario a tutelarne effettivamente i diritti.

Differente è invece l'assetto nell'ipotesi del patrocinio a spese dello Stato: il codice disciplinare, al cit. comma 4 dell'art. 11, richiede espressamente che il rifiuto o la rinuncia avvengano solo per giustificati motivi. La *ratio* è quella di offrire una garanzia rafforzata per la parte non abbiente, affinché l'avvocato non rinunci all'incarico se non davanti a ragioni obiettive e seriamente apprezzabili. In queste ipotesi il "*giustificato motivo*" diventa condizione di legittimità del recesso.

Se si va a valutare in concreto il recesso dell'avv. [OMISSIS] dall'incarico di difensore della non abbiente [OMISSIS], le osservazioni del CDD appaiono corrette e da condividere, dal momento che le cause rappresentate nelle comunicazioni del 18.6.2019 e del 01.07.2019 non possono essere ritenuti motivi giustificati.

Per come dagli atti emergono i particolari rapporti professionali tra i due colleghi e la stessa [OMISSIS], le dedotte difficoltà di relazione e ingerenze nel rapporto con la cliente da parte dell'avv. [OMISSIS] erano circostanze da tempo sussistenti, prevedibili in sede di accettazione dell'incarico e tollerate dall'avv. [OMISSIS] per quasi due anni.

Come già riportato, è lo stesso iscritto che innanzi al CDD (udienza dibattimentale del 18.12.2024) riconosce che il rapporto con la [OMISSIS] era filtrato dall'avv. [OMISSIS] a cui chiedeva di parlare con la cliente, di cui peraltro non conosceva il numero di telefono e da cui non era stato mai contattato direttamente.

Si deve allora ritenere che le ragioni addotte per il recesso siano da imputare allo stesso avv. [OMISSIS] ed alle condivise non limpide modalità di accettazione e di svolgimento dell'incarico di difesa della non abbiente beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato; esse, in quanto non estranee alla volontà dell'incolpato ma anzi ipotizzabili sin dal conferimento dell'incarico e comunque a lungo accettate nel corso del rapporto, non presentano le caratteristiche di imprevedibilità ed estraneità dei "giustificati motivi" che consentono la prevalenza della volontà del difensore rispetto alla tutela del diritto di difesa del soggetto non abbiente garantita dall'art. 24 Cost..

Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla determinazione della sanzione irrogata, il Collegio ritiene che la condotta deontologicamente rilevante non possa essere considerata né lieve né scusabile, essendo stata posta nell'ambito di un istituto caratterizzato dalla finalità di garantire il diritto fondamentale alla difesa a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche; inoltre la circostanza di assenza di danno alla cliente per il tempestivo intervento di altro difensore è già stata valorizzata dal CDD nella determinazione dell'avvertimento, che, quale sanzione più lieve del sistema disciplinare, è certamente commisurata alla condotta ed al descritto contesto in cui essa va inserita.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense

- respinge il primo motivo di ricorso dell'avv. [OMISSIS] accoglie il secondo motivo e ridetermina la sanzione nella censura,
- respinge il ricorso dell'avv. V. [OMISSIS].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2025.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 dicembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà